



Repertorio n. 3036

Raccolta n. 2132

Atto costitutivo

della: "**ASSOCIAZIONE METROPOLI DI PAESAGGIO**"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di febbraio, in Ferrara, nel mio studio

addì 19 febbraio 2020

Innanzi a me dottor FRANCESCO LEONI, Notaro in Ferrara, con Studio alla Via Palestro n. 43, iscritto presso il collegio notarile di Ferrara, sono comparsi i signori:

- DI BRINDISI STEFANO, nato a Ferrara (FE) il 13 settembre 1961, domiciliato per la carica presso l'infra indicata sede sociale, il quale dichiara d'intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della:

"**S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.p.a.**", con sede in Ferrara (FE), Castello Estense (presso il Gabinetto del Presidente Amministrazione Provinciale), capitale sociale euro 5.540.082,30 (cinquemilionicinquecentoquarantamilaottantadue virgola trenta) interamente versato, iscrizione al registro imprese di Ferrara e codice fiscale 00243260387, REA FE-95057,

con poteri a quanto infra in virtù del vigente statuto sociale;

- RUZZICONI GIUSEPPE, nato a Sassoferrato (AN) il 21 febbraio 1956 e residente a Ferrara in Via Don Alberto Dioli 22, codice fiscale RZZ GPP 56B21 I461U,

domiciliato per la carica presso l'infra indicata sede sociale, il quale dichiara d'intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della:

"**AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.r.l.**", con sede in Ferrara (FE), Via Stefano Trenti 35, capitale sociale euro 5.640.502 (cinquemilioneisicentoquarantamilacinquecentodue) interamente versato, iscrizione al registro imprese di Ferrara e codice fiscale 01602780387, REA FE-181838,

con poteri a quanto infra in virtù del vigente statuto sociale;

- UCCELLATORI ELISA, nata a Ferrara (FE) il 4 giugno 1981 e ivi residente in Via Contrari 10, codice fiscale CCL LSE 81H44 D548X,

domiciliata per la carica presso l'infra indicata sede sociale, la quale dichiara d'intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della: "**CITTA' DELLA CULTURA / CULTURA DELLA CITTA Società Cooperativa**", con sede in Ferrara (FE), Via Tito Strozzi 18, iscrizione al registro imprese di Ferrara e codice fiscale 01938110382, REA FE-211685,

con poteri a quanto infra in virtù del vigente statuto sociale, nonché di delibera del consiglio di amministrazione in data 10 febbraio 2020;

- MALUCELLI FEDERICO, nato a Ferrara (FE) il 7 aprile 1962 e ivi residente in Viale Volano 241, codice fiscale MLC FRC 62D07 D548Z,

domiciliato per la carica presso l'infra indicata sede sociale, il quale dichiara d'intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità direttore generale e legale rappresentante del "**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA OPERATIVA**" - consorzio con attività esterna - con sede in Bologna (BO), Viale Risorgimen-

Registrato a Ferrara

il 24 febbraio 2020

al n. 988/IT

esatti euro 245

to 2, iscrizione al registro imprese di Bologna e codice fiscale 02875691202, REA BO-474269,

con poteri a quanto infra in virtù del vigente statuto sociale, nonché di delibera dell'assemblea dei soci in data 29 novembre 2019.

I comparenti, della cui identità personale io notaro sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

La "S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.p.a.", la "AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.r.l.", la "CITTA' DELLA CULTURA / CULTURA DELLA CITTA Società Cooperativa" e il "CONSORIO INTERUNIVERSITARIO PER L'OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA OPERATIVA", ciascuno come sopra rappresentato, costituiscono, con durata a tempo indeterminato, un'associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione: "**ASSOCIAZIONE METROPOLI DI PAESAGGIO**", in breve, anche denominata "Metropoli di Paesaggio".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Ferrara (FE), Via Cairoli 13, presso i locali della sede operativa di "S.I.PRO. S.p.a."

Articolo 3

L'associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Più precisamente, l'associazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta, razionale e ottimizzata delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione, nel rispetto di quanto sopra, ha per principale obiettivo lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della pianificazione e gestione della mobilità e del turismo sostenibile, finalizzata alla risposta a bandi regionali, nazionali ed europei inerenti i temi suddetti e, più in generale, alla ricerca di finanziamenti a supporto degli obiettivi statutari dell'Ente, nel rispetto e in continuità con le tematiche, le finalità e gli scopi già definiti e oggetto del "Protocollo d'Intesa per la Realizzazione della Strategia "Metropoli

li di Paesaggio” firmato in data 30 novembre 2017 da varie Amministrazioni Pubbliche, Enti e soggetti privati tra cui rientrano anche alcuni dei fondatori della nascente associazione. Le attività di Metropoli sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse del territorio, saranno svolte in maniera coerente con l’attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli Enti locali ferraresi, operando nell’ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali, per contribuire alla formazione di nuove fonti di occupazione e di reddito. Gli interventi inoltre saranno volti ad aumentare le possibilità di accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale.

In particolare, l’associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nell’ambito della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell’ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell’ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

c) promuove e sollecita la ricerca, gli studi e la promozione della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell’ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

d) promuove in tutte le sedi il principio della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell’ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione ;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori che si occupano della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell’ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall’associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, ed ogni altra attività connessa e pertinente alla mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell’ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la

pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti agli scopi statutari della associazione;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini per la promozione della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell'ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione.

L'associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del consiglio direttivo dell'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni contrattuali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, stipulare mutui fondiari assistiti da garanzie ipotecarie, finanziamenti chirografari, prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, nonché l'alienare beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, con espressa esclusione di ogni e qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, nonché di ogni attività professionale riservata.

Articolo 4

La struttura organizzativa e il funzionamento dell'associazione sono meglio indicati e regolati nello statuto che, predisposto a cura delle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 5

Ai sensi del preallegato statuto, sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) l'organo di controllo nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f) Il revisore dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 6

Le parti costituenti, ai sensi degli articoli quindici e seguenti dello statuto sociale, convengono:

- che il primo consiglio direttivo sia composto di 5 (cinque) membri, in persona dei signori Ruzziconi Giuseppe, Malucelli Federico e Uccellatori Elisa, nonché dei signori:

* FORTINI SERGIO, nato a Ferrara il 29 gennaio 1970 e residente in Ferrara, Via Fondobanchetto 22, codice fiscale FRT SRG 70A29 D548A e

* FRANCESCHINI CHIARA, nata a Sermide (MN) il 25 settembre 1973 e residente in Ferrara, Via Monsignor Filippo Franceschi 4, codice fiscale FRN CHR 73P65 I632D;

- che detti consiglieri durino in carica per un triennio;

- che la signora Franceschini Chiara assuma la carica di Presidente dell'associazione e legale rappresentante della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio;

- che la signora Uccellatori Elisa assuma la carica di Vice Presidente dell'as-

sociazione.

I membri del consiglio direttivo così eletti, presenti, accettano la carica loro conferita, dichiarando in proposito che non sussistono le cause di ineleggibilità o decadenza.

Articolo 7

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- dai contributi degli associati;
- dai contributi e finanziamenti di privati;
- dai contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- dai lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- da rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- da proventi da raccolta fondi;
- dalle rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- da ogni altra entrata finalizzata allo svolgimento delle attività sociali.

La quota associativa per entrare a far parte dell'associazione verrà determinata nella prima riunione dell'assemblea dei soci.

Articolo 8

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

Articolo 9

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della "Agenzia-Mobilità e Impianti Ferrara S.r.l." che dichiara di assumerle.

Si omette la lettura di quanto allegato, per espressa dispensa fattamene dai comparenti.

Richiesto io notaro ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, meco lo firmano a sensi di legge, alle ore diciannove e minuti dieci.

Dattiloscritto da me notaro ed in parte scritto di mia mano in due fogli, per pagine intere quattro e parte della quinta fin qui.

- Stefano di Brindisi - Giuseppe Ruzziconi - Elisa Uccellatori - Federico Malucelli -

FRANCESCO LEONI Notaro

Allegato "A" al repertorio 3036/2132.

STATUTO

SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituito l'Ente del Terzo Settore, "ASSOCIAZIONE METROPOLI DI PAESAGGIO" in breve anche denominato "Metropoli di Paesaggio", che assume la forma giuridica di associazione. La denominazione estesa o quella abbreviata, Metropoli di Paesaggio, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

ART. 2) SEDE

1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Ferrara.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il consiglio direttivo dell'associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

5. Il consiglio direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art. 3) DURATA - L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

2. Più precisamente, l'associazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta, razionale e ottimizzata delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3. L'associazione, nel rispetto di quanto sopra, ha per principale obiettivo lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della pianificazione e gestione della mobilità e del turismo sostenibile, finalizzata alla risposta a bandi regionali, nazionali ed europei inerenti i temi suddetti e, più in generale, alla ricerca di finanziamenti a supporto degli obiettivi statutari dell'Ente, nel rispetto e in continuità con le tematiche, le finalità e gli scopi già definiti e oggetto del "Protocollo d'Intesa per la Realizzazione della Strategia "Metropoli di Paesaggio" firmato in data 30 novembre 2017 da varie Amministrazioni Pubbliche, Enti e soggetti privati tra cui rientrano anche alcuni dei fondatori della nascente associazione. Le attività di Metropoli sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse del territorio, saranno svolte in maniera coerente con l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli Enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali, per contribuire alla formazione di nuove fonti di occupazione e di reddito. Gli interventi inoltre saranno volti ad aumentare le possibilità di accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale.

4. In particolare, l'associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) Stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nell'ambito della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell'ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell'ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

c) promuove e sollecita la ricerca, gli studi e la promozione della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell'ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

d) promuove in tutte le sedi il principio della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell'ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione ;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori che si occupano della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell'ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di

interesse generale svolte dall'associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, ed ogni altra attività connessa e pertinente alla mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell'ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti agli scopi statutari della associazione;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini per la promozione della mobilità e del turismo sostenibile della rigenerazione urbana e del paesaggio, tutela dell'ambiente, del territorio e di forme di sfruttamento ecocompatibili e a basso impatto ambientale, della pianificazione e gestione delle risorse negli ambiti sopracitati secondo criteri di ottimizzazione;

5. L'associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del consiglio direttivo dell'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni contrattuali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, stipulare mutui fondiari assistiti da garanzie ipotecarie, finanziamenti chirografari, prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, nonché l'alienare beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, con espressa esclusione di ogni e qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, nonché di ogni attività professionale riservata.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 6) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche siano esse private o pubbliche, che condividano le sue finalità ed intendano contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente e fattivamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni.

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al consiglio direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione, le finalità e gli scopi della stessa nonché di quelli contenuti nel Protocollo sopra richiamato.

6. Il consiglio direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa da parte dell'ammesso e con la contestuale sua iscrizione nel libro associati,

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati, nel corso della sua prima successiva convocazione.

ART. 7) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli associati sono registrati nel libro degli associati. Qualora si tratti di persone giuridiche verrà iscritto di volta in volta il legale rappresentante pro tempore della stessa e indicato l'eventuale delegato.

2. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, determinata nell'importo dall'assemblea dei soci e da versarsi con le tempistiche e le modalità fissate con delibera del consiglio direttivo.

3. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

4. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Nel caso delle persone giuridiche, i diritti riconosciuti agli associati, sono esercitati dal legale rappresentante pro tempore o da un delegato, previa comunicazione formale da farsi alla associazione mediante pec o raccomandata entro e non oltre il 10 gennaio di ciascun anno, pena l'impossibilità o la inefficacia della delega.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al presidente dell'associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto. Gli associati autorizzati possono dunque, procedere, a proprie spese, a fare copia fotostatica, limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'associazione

6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 7.

7. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

8. Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi associativi in conformità alle norme statutarie.

9. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 8) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'associato, per recesso dell'associato comunicato per iscritto al consiglio direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno o per esclusione.

2. L'esclusione dell'associato viene deliberata dal consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'interessato può proporre reclamo scritto entro 15 giorni davanti all'assemblea che deciderà nella prima seduta successiva.

9) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 6, 7 e 8 del presente Statuto.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfetario.

6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) l'organo di controllo nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f) Il revisore dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 11) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'associazione sono riservate agli associati, con l'eccezione della carica di membro dell'Organo di controllo e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.
2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un triennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.
4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 12) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.
2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal consiglio direttivo;
 - b. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal consiglio direttivo;
 - c. approvare il bilancio sociale, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - d. eleggere il presidente dell'associazione;
 - e. deliberare sul numero dei componenti del consiglio direttivo;
 - f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
 - g. eleggere i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - h. nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

l. approvare i regolamenti di funzionamento degli organi;

m. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

n. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'associazione;

o. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'associazione;

b). deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa. Coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

13) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le assemblee hanno luogo nella città sede dell'associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno due volte l'anno:

a) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio e, nel caso ricorrano i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del bilancio sociale;

b) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

3. L'assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 (un quinto) più uno degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 10 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

14) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

4. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

7. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

8. La votazione per l'elezione del presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

9. L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

10. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque), incluso il presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del consiglio direttivo è deliberato dall'assemblea degli associati.

4. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il consiglio direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero consiglio direttivo. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.

7. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del consiglio direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del consiglio direttivo sono tenute presso la sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del consiglio direttivo si può partecipare, in caso di

comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video.

6. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, può essere adottata la decisione assunta dal presidente.

Art. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione e per la gestione dell'associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'assemblea.

2. Il consiglio direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- d) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al presidente, a consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- e) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- f) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- g) in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di riferimento;
- i) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- j) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

3. Il segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

ART. 18) PRESIDENTE

1. Il presidente dell'associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'associazione davanti a terzi ed in

giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'associazione, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del presente statuto;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

d) convoca e presiede il consiglio direttivo;

e) presiede l'assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'associazione e dei mezzi di esercizio;

i) è il capo del personale;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del presidente.

3. In caso di sostituzione del presidente dell'associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo presidente, alla quale si procederà durante la prima assemblea che dovrà essere convocata dal consiglio direttivo entro 30 giorni. Il nuovo presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del presidente sostituito.

ART. 19) ORGANO DI CONTROLLO

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, viene eletto, contestualmente all'elezione del consiglio direttivo, dall'assemblea, l'Organo di controllo, che potrà essere monocratico o collegiale. In caso di nomina di un Collegio, l'Organo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei revisori contabili. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. I membri effettivi eleggono al loro interno un presidente.

3. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'associazione.

4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

5. I membri dell'Organo partecipano di diritto alle riunioni dell'assemblea.

6. L'Organo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei sindaci accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.

7. I membri dell'Organo possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, esprimendo voto consultivo, non vincolante.

8. I membri dell'Organo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20) REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'assemblea elegge una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili per la revisione legale dei conti.

2. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione in caso di sopravvenuta impossibilità, valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del consiglio direttivo.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 21) RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

1) Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

2) I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione stessa.

3) I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 22) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei

proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il consiglio direttivo in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART. 23) LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, l'associazione deve tenere:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico ;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e del revisore.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci secondo quanto previsto all'art. 14.

2. In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altro ente che abbia finalità e scopi statutarie analoghi a quelli della associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

- Stefano di Brindisi - Giuseppe Ruzziconi - Elisa Uccellatori - Federico Malucelli -

FRANCESCO LEONI Notaro